

LE NOVITA' DELL'ANNO 2019 PER I REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

- ✓ **Nuovo limite reddituale per i figli a carico** – dall'anno d'imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato ad Euro 4.000 (sino all'anno 2018 tale limite era pari ad Euro 2.840,51)
- ✓ **Tassazione dei compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni** – dal 2019, i compensi per lezioni private e ripetizioni sono soggetti ad imposta sostitutiva del 15 per cento. In dichiarazione è comunque possibile scegliere di applicare l'imposta sul reddito nei modi ordinari
- ✓ **Redditi Impatriati** – per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- ✓ **Detrazione per spese di istruzione** – per l'anno 2019 l'importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari ad Euro 800 (il precedente limite era pari ad Euro 786)
- ✓ **Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva")** – l'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi
- ✓ **Sport Bonus** – i contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A allegata al DPCM del 23 dicembre 2019, possono usufruire del credito d'imposta nella misura del 65% dell'ammontare delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici. Il Credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo
- ✓ **Detrazione per infrastrutture di ricarica** – per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l'onere sostenuto possa essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% dell'ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore ad Euro 3.000, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo
- ✓ **Credito d'imposta per bonifica ambientale** – per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limi del 20 per cento de reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo
- ✓ **Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF** – il contribuente può destinare l'otto per mille dell'Irpef allo Stato indicando una specifica finalità tra cinque distinte opzioni
- ✓ **Estensione dell'utilizzo del 730 all'erede** – per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. Il modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d'imposta né del contribuente né dell'erede